

**ATTIVITA' SCOLASTICA SPORTIVA FUORI SEDE
AL "PARCO AVVENTURA GORDOLA"**

Richiamati:

- l'Ordinanza federale, art. 1 cpv. 4, che dichiara che i Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato con attività sportive complementari;
- la Legge cantonale del 13.9.1976 che promuove la ginnastica e lo sport;
- i Manuali federali, in particolare i fascicoli che promuovono e regolano le attività fuori sede e all'aperto;
- le norme cantonali concernenti l'organizzazione delle attività ginnico-sportive nell'ambito dell'educazione fisica nelle scuole elementari (14.1.1992, 22.4.1996, 30.12.1998);

riconosciuta l'opportunità di promuovere, di assistere e sostenere le attività di carattere motorio-sportivo con giornate proposte all'esterno dello stabile scolastico;

preso atto che il circuito del parco è gestito dal prof. Paolo Giovannini, docente di EF, responsabile dell'infrastruttura e del suo funzionamento con la collaborazione di personale esperto;

vista la certificazione ISO "Safety in adventures" rilasciata al titolare nell'ambito della "sicurezza in avventura";

sentito il parere degli assistenti;

l'Ufficio dell'educazione fisica scolastica emana la seguente disposizione:

Il "Parco Avventura Gordola" può essere utilizzato dalle scuole del Cantone Ticino.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

1. Tutti gli allievi e i docenti devono obbligatoriamente seguire l'istruzione introduttiva, impartita prima delle attività, sulle modalità d'uso delle attrezzature e di percorrenza del circuito.
2. Durante la percorrenza tra le stazioni 1 docente ogni 10 allievi deve seguire l'attività da terra.
3. L'equipaggiamento degli allievi deve essere adeguato all'attività.
4. Ulteriori specificazioni fanno riferimento al regolamento "Parco avventura Gordola" per l'uso del "Parco Avventura" e sono consultabili sul sito www.parcoavventura.ch.

UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA
Il Capoufficio:

I. Robbiani

Bellinzona, agosto 2005